

CONVENZIONE

TRA

L’Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (nel seguito denominata “ENEA”), con sede legale in Roma, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, n. 76, 00196, (Codice Fiscale 01320740580 – Partita IVA 00985801000), nella persona del Presidente Prof. Federico Testa domiciliato per la carica presso la sede dell’Agenzia

E

L’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (nel seguito denominata “AICS”) con sede legale in Roma, Via Salvatore Contarini 25, 00135 (Codice Fiscale 97871890584), nella persona del Direttore Generale Dr.ssa Laura Frigenti domiciliata per la carica presso la sede dell’Agenzia. (ENEA e AICS nel seguito, singolarmente, anche la “Parte” e, congiuntamente, anche le “Parti”)

PREMESSO CHE:

- l’Art.4 della Legge 28 dicembre 2015, n.221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green Economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” (Modifica dell’art.37 della Legge 23 luglio 2009, n.99) istituisce, sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico, l’Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (ENEA);
- l’ENEA è un ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all’innovazione tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati

alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile.

Assolve alle specifiche funzioni di agenzia per l'efficienza energetica previste dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e ad ogni altra funzione ad essa attribuita dalla legislazione vigente o delegata dal Ministero vigilante, al quale fornisce supporto per gli ambiti di competenza e altresì nella partecipazione a specifici gruppi di lavoro o ad organismi nazionali, europei ed internazionali;

- le funzioni istituzionali prima richiamate dell'ENEA si sviluppano su una rete di centri di ricerca distribuiti sul territorio nazionale e da un sistema integrato di competenze multidisciplinari di rilievo nazionale ed internazionale, con capacità di analisi, gestione e soluzione di problemi complessi in diversi campi di attività fra cui quelli inerenti l'efficientamento energetico, la gestione e la tutela dell'ambiente e la qualità della vita;

- le funzioni istituzionali prima richiamate dell'ENEA possono appoggiarsi su una complessa infrastruttura ICT per la gestione sicura ed omogenea delle informazioni e dei dati, nonché sulla loro elaborazione e conservazione;

- la legge 11 agosto 2014, n. 125 sulla disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo, che all'art. 17 istituisce l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo per l'attuazione delle politiche di cooperazione sulla base dei criteri di efficacia, economicità, unitarietà e trasparenza;

- ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 17 l'Agenzia svolge le

attività a carattere tecnico operativo connesse alle fase di istruttoria, formulazione, finanziamento, gestione e controllo delle iniziative di cooperazione di cui alla legge 125/2014;

- ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 17 l’Agenzia eroga servizi, assistenza e supporto tecnico alle altre Amministrazioni Pubbliche che operano negli ambiti definiti dagli art. 1 e 2 della legge 125/2014.
- ai sensi dell’art. 23 della citata legge 125/2014, per la realizzazione dei programmi e dei progetti di cooperazione allo sviluppo, sulla base del principio di sussidiarietà, sono soggetti del sistema della cooperazione allo sviluppo, insieme all’Agenzia, le Amministrazioni dello Stato;
- ai sensi dell’art. 24 della richiamata legge istitutiva, l’Italia favorisce l’apporto e la partecipazione delle amministrazioni dello Stato, alle iniziative di cooperazione allo sviluppo, quando le rispettive specifiche competenze tecniche costituiscono un contributo qualificato per la migliore realizzazione dell’intervento, e promuove, in particolare, collaborazioni interistituzionali volte al perseguimento degli obiettivi e delle finalità della presente legge;
- il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 22 luglio 2015, n. 113, con il quale è stato adottato lo Statuto dell’Agenzia (di seguito, lo “**Statuto**”), il quale, fatti salvi i compiti attribuiti dalla legge istitutiva al MAECI, svolge le funzioni e realizza gli interventi di cooperazione allo sviluppo in precedenza gestiti dalla DGCS ai sensi dell’articolo 10 della Legge n. 49/87, nonché ogni altra funzione indicata dall’articolo 17 della Legge n. 125/2014;

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

Art. 2

(Disciplina dei rapporti tra le Parti)

I rapporti tra le Parti sono soggetti all'osservanza delle disposizioni contenute:

- nella presente Convenzione;
- nei singoli Atti esecutivi, di cui al successivo art. 5, stipulati in esecuzione della stessa Convenzione;
- in tutte le leggi che disciplinano le attività oggetto della presente Convenzione.

Art. 3

(Oggetto)

Con la presente Convenzione le Parti intendono collaborare nella ricerca, sviluppo, realizzazione di progetti comuni finalizzati alla partecipazione ad eventi, in sede nazionale e multilaterale, scambio di

informazioni; identificazione, ove opportuno, dei programmi e dei progetti; progettazione e realizzazione di una infrastruttura ICT a supporto dei progetti di cooperazione e del funzionamento di AICS; accesso alle reciproche infrastrutture.

In particolare:

- l'ENEA potrà mettere a disposizione le strutture, proprie e di supporto, per la promozione delle iniziative del sistema di cooperazione italiana, nella sua qualità di soggetto competente all'attuazione delle attività previste dal suo mandato istituzionale;
- l'Agenzia AICS, quale soggetto attuatore delle politiche di cooperazione allo sviluppo nel sistema Italia, potrà mettere a disposizione la propria rete di uffici all'estero per le iniziative delle Parti o dell'ENEA, nel quadro del presente protocollo e di ulteriori eventuali accordi di dettaglio.

Art. 4

(Obblighi delle Parti)

Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione della presente Convenzione:

- a svolgere le attività di propria competenza con la massima cura e diligenza;
- a tenere informata l'altra Parte sulle attività effettuate.

Art. 5

(Atti esecutivi)

Le Parti provvederanno a formalizzare e rendere operative le attività oggetto della presente Convenzione attraverso la stipulazione di specifici Atti esecutivi.

Nell'ambito dei predetti Atti dovranno essere puntualmente indicati:

- le attività svolte in collaborazione e quelle di competenza di ciascuna Parte;
- le modalità di esecuzione e la durata delle attività;
- l'ammontare dei costi e delle eventuali entrate nonché la relativa ripartizione degli stessi tra le Parti;
- gli eventuali contributi finanziari (nazionali, internazionali e comunitari) provenienti da soggetti terzi;
- il personale coinvolto;
- il regime delle proprietà delle conoscenze acquisite congiuntamente o singolarmente dalle Parti nonché dei risultati conseguiti congiuntamente o singolarmente dalle stesse e la ripartizione delle relative royalties;
- le disposizioni in materia di sicurezza, di riservatezza e di trattamento dei dati;
- i Responsabili di ciascuna Parte per la corretta esecuzione delle disposizioni contenute nei singoli Atti esecutivi.

Gli Atti esecutivi verranno stipulati nel sistema di deleghe vigente in ciascuna delle Parti.

Art. 6

(Regole di comportamento e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

Ciascuna Parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite, il personale dell'altra operante nelle attività oggetto della presente Convenzione.

I dipendenti di una delle Parti che eventualmente si dovessero recare

presso la sede dell'altra, per lo svolgimento delle citate attività, saranno tenuti ad uniformarsi alle rispettive regole vigenti in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro e di protezione sanitaria anche con riguardo al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

In particolare, gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei comportamenti e della disciplina ivi vigenti (Codice di comportamento dei dipendenti ENEA e PTPC in vigore presso l'ENEA) e potranno essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante riterrà, per motivi di organizzazione interna, di dovere effettuare e dovranno scrupolosamente attenervisi.

Art. 7

(Responsabilità civile)

Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall'altra Parte. In quest'ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.

Art. 8

(Copertura assicurativa)

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che sarà chiamato a frequentare, in attuazione della presente Convenzione, la sede dell'altra Parte.

Art. 9

(Tutela delle informazioni classificate)

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo devono essere

adempiti nell'osservanza della vigente disciplina per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate di cui al D.P.C.M. 22 luglio 2011, n. 4.

Le Parti riconoscono che tutte le informazioni sensibili dell'altra Parte riguardanti l'organizzazione amministrativa, l'attività, il personale ed in genere qualunque informazione di cui venga a conoscenza in ragione delle attività compiute, hanno carattere riservato. Conseguentemente, gli elementi di conoscenza ottenuti, ivi compresi quelli attinenti allo sviluppo di iniziative in attuazione della presente Convenzione, devono essere utilizzati nella misura e con i mezzi strettamente necessari allo svolgimento delle predette attività, con modalità che non ne compromettano in alcun modo il carattere della segretezza o non arrechino danno, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di protezione e tutela delle informazioni.

Art. 10

(Clausola di riservatezza)

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 sulla tutela delle informazioni classificate, le Parti si impegnano, con le modalità sotto specificate, a far rispettare ai propri dipendenti la massima riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati dell'attività oggetto della presente Convenzione, di cui siano venuti in qualsiasi modo a conoscenza.

Le Parti si impegnano a non utilizzare in alcuna forma, anche parziale, i risultati delle attività svolte in comune, senza il preventivo ed espresso assenso dell'altra Parte.

Gli obblighi di segretezza di cui al presente articolo e all'articolo 9

permangono anche successivamente all'estinzione della presente Convenzione ovvero del rapporto di lavoro, collaborazione o consulenza.

Art. 11

(Trattamento di dati personali)

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività in qualunque modo riconducibili alla presente Convenzione, in conformità alla disciplina rispettivamente applicabile dettata dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 12

(Responsabili della Convenzione)

Per la corretta esecuzione delle disposizioni contenute nella presente Convenzione, ENEA nomina un responsabile nella persona della d.ssa Marina Leonardi, Responsabile dell'Unità Relazioni Internazionali, coadiuvata per gli aspetti tecnici dall'ing. Silvio Migliori per il Dipartimento Tecnologie Energetiche (DTE), dal dott. Marcello Peronaci per il Dipartimento Sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali (SSPT), dal Ing. Luca Fiorani per il Dipartimento Fusione e Tecnologie per la Sicurezza Nucleare (FSN), dall'ing. Carlo Alberto Campiotti per l'Unità Tecnica Efficienza Energetica (UTEE).

AICS nomina un responsabile nella figura del dott. Emilio Ciarlo.

Art. 13

(Durata e recesso)

La presente Convenzione avrà una durata pari a 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. La durata potrà essere prorogata

per un periodo pari a ulteriori 5 anni previo accordo scritto tra le Parti.

Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dalla presente Convenzione dando un preavviso scritto all'altra Parte non inferiore a trenta giorni.

Nel caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito degli Atti esecutivi per i quali sia già iniziata l'esecuzione dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Art. 14

(Modifiche alla Convenzione)

Le Parti, di comune accordo, esclusivamente in forma scritta, potranno apportare eventuali modifiche alla Convenzione.

Art. 15

(Divieto di cessione)

La presente Convenzione non potrà essere ceduta né totalmente né parzialmente a pena di nullità.

Art. 16

(Risoluzione)

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 13 in tema di recesso, la presente Convenzione potrà essere risolta nei modi previsti per legge ai sensi e per gli effetti degli articoli 1453ss. del codice civile.

Art. 17

(Oneri finanziari e Costi)

La presente Convenzione non comporta flussi finanziari tra le Parti.

Ciascuna Parte sopporta i costi relativi all'esecuzione delle attività di propria competenza.

Art. 18

(Risoluzione delle controversie e giurisdizione)

La presente Convenzione è disciplinata e regolata dalle leggi dello Stato italiano.

Ai sensi dell'art. 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per ogni controversia che possa insorgere in ordine al presente accordo è competente in via esclusiva il TAR Lazio, sede di Roma.

Art. 19

(Comunicazioni)

Le comunicazioni relative alla presente Convenzione dovranno essere inviate ai Responsabili delle Parti di cui all'art. 12.

Art. 20

(Attività negoziale)

Le Parti dichiarano espressamente che la presente Convenzione è stata oggetto di trattativa interamente e in ogni singola sua parte.

Non trovano quindi applicazione gli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

**LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA
ELETTRONICA QUALIFICATA**

Per l'ENEA

Per il AICS

Il Presidente

Il Direttore Generale

Prof. Federico Testa

Dr.ssa Laura Frigenti